

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1207/AV5 DEL 24/10/2013

**Oggetto: Dott. PELLEGRINI CORRADO, Dirigente Medico Direzione Med.PO S.B.T..
Trattenimento in servizio ai sensi della legge 183/2010.-**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. di prendere atto della istanza, pervenuta in data 12.6.2013 prot. n.28397 ASURAV5 Sede S.B.T., del dipendente dott. Pellegrini Corrado, Dirigente Medico Direzione Medica del P.O. di S.Benedetto del Tronto, di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art.22 della legge n.183 del 4.11.2010, e di prendere atto altresì che il dipendente medesimo il 25.1.2014 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art.15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 35anni, 10mesi e 14giorni di servizio effettivo;
2. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla maturazione del requisito stabilito dall'art.22, comma 1, della legge n.183 del 4.11.2010 ovvero sino all'11.03.2018 e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 12.3.2018, data di compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo;
3. di dare atto che gli effetti economici del presente provvedimento, consistenti nella mancata cessazione dei costi relativi alle retribuzioni del dipendente interessato, si manifesteranno per undici mesi nell'esercizio 2014 e nei successivi sino all'11.3.2018: della mancata cessazione del dirigente interessato si terrà conto in sede di predisposizione del piano assunzioni/cessazioni dell'esercizio 2014 e dei successivi;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE DELL' AREA VASTA n.5
(Dr. Giovanni Stroppa)**

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE UU.OO ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine agli oneri, si attesta che il costo derivante dall'adozione del presente atto dovrà essere previsto con le disponibilità economiche del budget 2014 e successivi.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

(Dott. Milco Coacci)

Il Dirigente dell'U.O.Economico Finanziaria

(Dott.Pietrino Maurizi)

ALBO PRETORIO

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE Ascoli Piceno

□ Normativa di riferimento:

Legge 449/1997
Legge n.243/2004
Legge n.214/2011
Legge n.122/2010
D.Lgs. n.502/1992
D.Lgs.n.503/1992
Legge n.183/2010

□ Motivazione:

Il dott. Pellegrini Corrado, nato il 25.1.1949, Dirigente Medico della Direzione Medica P.O. di S.Benedetto del Tronto, con istanza pervenuta il 12.6.2013 prot.n.28397 ASURAV5 Sede S.B.T., ha chiesto di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età e fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo ai sensi dell'art.22 della legge n.183/2010;

Il limite di età per il collocamento a riposo dei Dirigenti Medici del Servizio Sanitario Nazionale, è stabilito dall'art.15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, al compimento del 65° anno di età;

L'art.22, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n.183 testualmente recita: "Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, le parole: "dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" e le parole: "fatta salva l'applicazione dell'art.16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo: In ogni caso il limite massimo di permanenza in servizio non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";

La predetta norma modifica l'art.15-nonies del D.Lgs.n.502/92, sopprimendo il comma che prevede la facoltà di trattenimento in servizio per un biennio dopo il raggiungimento del limite di età di 65 anni e consente invece, previa istanza dell'interessato, la possibilità di permanere in servizio fino alla maturazione del 40° anno di servizio effettivo, purchè non oltre il compimento del 70° anno di età. In tale evidenza, a fronte della facoltà dell'interessato di avvalersi del diritto di permanenza in servizio nei limiti di quanto sopra, da intendersi quale diritto potestativo pieno, non residua alcun margine di discrezionalità da parte dell'amministrazione. Per quanto poi attiene la disciplina del trattenimento in servizio, tale norma deve intendersi lex specialis e dunque prevalente rispetto alla normativa generale della Legge n.122/2010 secondo la quale i trattenimenti in servizio stessi possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie (cfr nota Dipartimento Funzione Pubblica 24/12/2010);

Nella locuzione "servizio effettivo" sono da ricomprendersi tutte le attività lavorative effettivamente rese dal dipendente presso qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato, e che esula dalla nozione stessa di servizio effettivo l'istituto del riscatto a qualunque titolo sia con riferimento a periodi di studio che per altre causali, (cfr nota Dipartimento Funzione Pubblica 14/12/2010 n.18845);

L'art.24 della legge n.214/2011, commi 6 e 7, fissa il requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia a partire dall'anno 2012 al compimento del 66° anno di età (soggetto all'aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema di adeguamento alla speranza di vita, comma 12), ma lo stesso articolo, commi 3 e 14, stabilisce che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità come confermato dalla circolare n.2 dell'8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

L'Amministrazione prende atto che l'interessato al 31.12.2011, ovvero già entro il 31.12.2007 ai sensi della legge n.449/1997, aveva ampiamente maturato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico e pertanto rientra nella salvaguardia dei diritti acquisiti così come previsto dall'art.1, comma 3, della legge n.243/2004 ed altresì come stabilito dall'art.24, commi 3 e 14, della citata legge n.214/2011 e confermato dalla citata circolare n.2/2012 e quindi al compimento del 65° anno di età, che avverrà il 25.1.2014, sarà in possesso di un'anzianità di servizio, escluso il periodo riscattato, pari ad anni 35, mesi 10 e giorni 14, per cui dalla predetta data lo stesso potrà prolungare il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo previsto per l'11.03.2018, restando entro il limite di 70 anni di età;

L'Amministrazione è tenuta pertanto ad accogliere la suddetta richiesta di permanenza in servizio del dipendente dott. Pellegrini Corrado;

Dal presente provvedimento gli effetti economici si manifesteranno per undici mesi nell'esercizio 2014 e nei successivi sino all'11.03.2018;

Tutto quanto sopra premesso e precisato.

SI PROPONE:

1. di prendere atto della istanza, pervenuta in data 12.6.2013 prot. n.28397 ASURAV5 Sede S.B.T., del dipendente dott. Pellegrini Corrado, Dirigente Medico della Direzione Medica del P.O. di S.Benedetto del Tronto, di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi dell'art.22 della legge n.183 del 4.11.2010, e di prendere atto altresì che il dipendente medesimo il 25.01.2014 compirà il sessantacinquesimo genetliaco previsto dall'art.15-nonies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.502 per la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età e che alla stessa data avrà maturato 35anni, 10mesi e 14giorni di servizio effettivo;
2. di accogliere l'istanza dell'interessato e di trattenere lo stesso in servizio fino alla maturazione del requisito stabilito dall'art.22, comma 1, della legge n.183 del 4.11.2010 ovvero sino all'11.03.2018 e di disporre pertanto il collocamento a riposo d'ufficio a decorrere dal 12.03.2018, data di compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo;
3. di dare atto che gli effetti economici del presente provvedimento, consistenti nella mancata cessazione dei costi relativi alle retribuzioni del dipendente interessato, si manifesteranno per undici mesi nell'esercizio 2014 e nei successivi sino all'11.3.2018: della mancata cessazione del dirigente interessato si terrà conto in sede di predisposizione del piano assunzioni/cessazioni dell'esercizio 2014 e dei successivi;
4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Silvana Marini)

Il Direttore U.O.C.Gestione Risorse Umane
(Dott.Silvio Maria Liberati)

- ALLEGATI -

La presente copia consta di n.5 pagine senza alcun allegato.

ALBO PRETORIO